

Cass., Sez. VI, Ord., 21 novembre 2016, n. 23592.

"Omissis"

In fatto

R.M. propone ricorso per cassazione, affidato a due motivi, nei confronti di Equitalia Sud s.p.a. (che non resiste) e dell'Agenzia delle Entrate (costituitasi al solo fine dell'eventuale partecipazione all'udienza di discussione della causa ex art. 370, comma 1, c.p.c), avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Lazio n. 6320/21/14, depositata in data 23/10/2014, con la quale - in controversia concernente l'impugnazione di cartella di pagamento per IRPF,F dovuta in relazione all'anno d'imposta 2006 - e stata riformata la decisione di primo grado, che pure aveva accolto il ricorso del contribuente, diversamente statuendo in merito alla liquidazione delle spese di lite. In particolare, la Commissione Tributaria Regionale del Lazio, rilevando che la decisione di prime cure ha compensato le spese di giudizio pur in presenza di un'unica parte vittoriosa, senza indicarne i motivi" e che, peraltro, "non sussistevano valide ragioni per disporre compensazione delle spese, ha accolto l'appello del contribuente, condannando le appellate, Equitalia Sud s.p.a. ed Agenzia delle Entrate, al pagamento delle spese di entrambi i gradi giudizio, "da liquidarsi in 200.00 ,per ciascun, grado di giudizio oltre IVA e accessori A seguito di deposito di relazione ex art.380 bis c.p.c., è stata fissata l'adunanza della Corte in camera di consiglio, con rituale comunicazione alle parti.

Il ricorrente ha depositato memoria

In diritto

1. Con il primo motivo, il contribuente lamenta la violazione o falsa applicazione, ex art. 360 n. 3 c.p.c., degli ai - tr. 91 e 92 c.p.c., nonché del D.M. 10 marzo 2014, n. 55 (nel ricorso indicato per data di pubblicazione in G.U., 2 aprile 2014), essendo la decisione impugnata "del tutto carente dell'indicazione delle spese imponibile sopportate dal ricorrente" ed avendo la stessa indicato cumulativamente t compensi e le spese, impedendo in tal modo qualsiasi controllo sui criteri seguiti. Con il secondo motivo, la ricorrente lamenta la violazione o falsa applicazione, ex art. 360 n. 3 c.p.c., degli artt. 91 e 92 c.p.c., nonché del D.M. 10 marzo 2014, n. 55 per aver la C.T.R. quantificato la liquidazione dei compensi senza aver tenuto conto del Regolamento per la disciplina dei parametri per la

liquidazione dei compensi per la professione forense, di cui al citato decreto ministeriale, con omissione del rimborso spese forfetario dal medesimo Regolamento stabilito.

2. I motivi dei ricorsi sono fondati e, poiché le censure argomentano sulla base dei medesimi presupposti logico giuridici, vanno trattati unitariamente. Il Regolamento di cui al D.M. n. 55/2014 (entrato in vigore il 3/4/2014 e quindi applicabile alla presente controversia, essendo stata depositata la sentenza della C.T.R. nell'ottobre 2014), laddove fornisce i parametri normativi che devono essere valutati dall'organo giudicante, dichiara le tabelle allegate espressione di "valori medi" ed assegna all'organo giudicante l'espresso potere di aumento o diminuzione di quegli stessi valori, attribuisce all'organo giudicante una funzione valutativa, da esercitare discrezionalmente ma entro dei limiti espressi.

Questa Corte ha costantemente affermato che, "in tema di spese processuali, il giudice, nel pronunciare la condanna della parte soccombente al rimborso delle spese e degli onorari in favore della controparte deve liquidarne l'ammontare separatamente, distinguendo diritti ed onorari. Non sono conformi alla legge, liquidazioni generiche ed onnicomprensive, in quanto non consentono il controllo sulla corretta della liquidazione" (Cass. n. 6338/2008; cfr., ex multis, Cass. n. 3454/2016, n. 24890/2011, n. 16993/ 9007, n. 5318/2007, n. 17028/2006).

La sentenza impugnata, che ha liquidato somme largamente inferiori ai valori medi indicati dalla norma e pure è manchevole di qualsiasi motivazione in merito all'ammontare delle spese giudiziali in favore della parte vincitrice, non avendo altresì riconosciuto il rimborso forfetario del 15 % del compenso (contemplato dall'art.2 del D.M. 55/2014), va, pertanto, cassata.

3. Per tutto quanto sopra esposto, in accoglimento di entrambi i motivi del ricorso, cassa la sentenza impugnata con rinvio, per nuova valutazione sulle spese, alla C.T.R. del Lazio, in diversa composizione. Il giudice del rinvio provvederà anche alla liquidazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

PQM

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata, con rinvio alla C.T.R. del Lazio in diversa composizione, anche in ordine alla liquidazione delle spese del presente giudizio di legittimità. Così deciso, in Roma, il 28/09/2016